

REP. N. 14503

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, RECEPTION E CUSTODIA PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA PRESSO LE SEDI: CENTRO DIREZIONALE DI AVELLINO “COLLINA LIGUORINI”, CENTRO DIREZIONALE DI BENEVENTO “SANTA COLOMBA”, COMPLESSO DI SAN MARCO EVANGELISTA (CE). LOTTO 2. C.I.G.: 6413154E16.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di maggio, in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania innanzi a me Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell' art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 7 del 12/1/2015 e del DPGRC n. 459 del 3/12/2013 e del DPGRC n. 182 del 2/10/2015 e di idonea dichiarazione resa ai sensi dell' art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 prot. n. 0327121 del 08/05/2017 conservata agli atti dell' Ufficio III Affari Generali Atti sottoposti a registrazione e contratti Urp della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Direttore Generale per le Risorse Strumentali Dott. Luigi Riccio, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in

Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, delegato alla stipula del presente contratto ai sensi di quanto disposto dal Regolamento n. 12 del 15/12/2011 e ss.mm.ii., dal D.P.G.R.C. n. 10 del 25.01.2016, nonché dalla D.G.R. n. 592 del 25/10/2016, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per le Risorse Strumentali. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013 (prot. n. 1304 del 16/2/2017), conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali – Atti sottoposti a registrazione e contratti – URP della Segreteria di Giunta Regionale. 2) l'Associazione temporanea di imprese, di seguito denominata ATI, di cui è capogruppo e mandataria la Società Europolice s.r.l. C.F. 03188330652, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, Signora Tonia Sperandeo,

, domiciliata per la carica presso la sede legale in Castel San Giorgio (Sa) alla via Europa n. 72.

Verificato che l'ATI è stata costituita per atto pubblico il 7/2/2017 (rep. n. 2632 - racc. n. 1651) dal dott. Raffaele Tamburrino, Notaio in Giugliano iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, dalle seguenti società:

- 1) la Società Europolice s.r.l. (mandataria), avente sede legale in Castel San Giorgio (Sa) alla via Europa n. 72;
- 2) la Società Over Security s.r.l. (mandante), avente sede legale in Monteforte Irpino (Av), alla via Nazionale 198/B.

Verificata dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali la regolarità della visura camerale del 27/4/2017 (documento T241894444), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società Europolice s.r.l. è

iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Salerno, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 19/11/2016, codice fiscale e P. IVA n. 03188330652 e R.E.A. n. SA-267425.

Verificata dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali la regolarità della visura camerale del 27/4/2017 (documento T241893808), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società Over Security s.r.l. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Avellino, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 2/4/2009, codice fiscale e P. IVA n. 0259710642 e R.E.A. n. AV 169390.

Verificato dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali, ai sensi degli artt. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 (cd. Codice Antimafia) e ss. mm. ii., attraverso la consultazione della Banca Dati Unica Nazionale (c.d. White List) in data 28/4/2017, che la società Europolice s.r.l. risulta iscritta dal 19/3/2015 nell'elenco dei fornitori e prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Verificato altresì dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali, ai sensi degli artt. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 (cd. Codice Antimafia) e ss. mm. ii., attraverso la consultazione della Banca Dati Unica Nazionale (c.d. White List), che la Società Over Security s.r.l. risulta iscritta dal 27/8/2016 e che, come risulta dalla consultazione, in data 16/7/2016, è stata presentata dalla Società domanda di permanenza nell'elenco e che pertanto l'iscrizione è efficace anche dopo il 27/8/2016 nell'elenco dei fornitori e prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Verificato che nel Capitolato Speciale d'Appalto, approvato dal Dirigente della "Centrale acquisti e Stazione Unica Appaltante" della Direzione Generale per

le Risorse Strumentali (ora Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione) con Decreto Dirigenziale n. 85 del 21/10/2015, è specificato che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss.mm.ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società Europolice S.r.l., rilasciato dall’INAIL, prot. n. 6568903 dell’1/3/2017, da cui risulta che la Società, alla data del rilascio, risulta in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società Over security s.r.l., rilasciato dall’INPS, prot. n. 6113540 del 9/3/2017, da cui risulta che la Società, alla data del rilascio, risulta in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Dopo tali verifiche, detti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con Decreto Dirigenziale n. 85 del 21.10.2015 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali – U.O.D. 06 “Centrale acquisti e Stazione Unica Appaltante” (ora Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione), è stata indetta la procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, n. 1926.A.15 per l’affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata, di reception e custodia presso alcune sedi della Giunta Regionale della Campania, ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 82, unicamente al prezzo più basso;

- con Decreto Dirigenziale n. 115 del 22.09.2016 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, è avvenuta la presa d'atto delle risultanze di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del Lotto 2 della stessa in favore dell'ATI;
- avverso l'aggiudicazione disposta in favore dell'ATI è stato proposto ricorso al T.A.R. Campania, iscritto al registro generale n. 4703 del 2016;
- con sentenza n. 672/2017 Reg. Prov. Coll., resa nella Camera di Consiglio il giorno 10 gennaio 2017, il T.A.R. Campania – Sezione Terza – ha rigettato il ricorso avverso l'aggiudicazione;
- la procedura è identificata dal seguente C.I.G.: 6413154E16;
- con nota prot. n. 611444 del 14/9/2015 l'Ufficio Speciale Avvocatura ha reso il prescritto parere sullo schema del presente contratto, i cui rilievi sono stati integralmente recepiti;
- che con nota prot. n. 797392 del 6/12/2016 l'Ufficio Speciale Centrale acquisti ha comunicato alla D.G. Risorse Strumentali e Patrimoniali – UOD Gestione beni e Cassa economale che dai controlli effettuati sull'ATI non sono emersi elementi ostativi all'aggiudicazione definitiva e che pertanto il decreto di aggiudicazione n. 115 del 22.9.2016 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali è divenuto efficace.
- con Decreto Dirigenziale n. 65 del 16/2/2017 della Unità Operativa Dirigenziale “Gestione Beni – Cassa Economale – Supporto Sedi” della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, è stato approvato lo schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione, in particolare il bando di gara, il Capitolato speciale d'Appalto e l'Offerta Tecnica/Economica, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso l'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione" (già U.O.D. 06 "Centrale acquisti e stazione unica appaltante" della Direzione Generale per le Risorse Strumentali), non è allegata al presente contratto, per richiesta espressa delle parti contraenti.

Art. 2 – Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 – Consenso e oggetto.

La Regione affida all'ATI, che accetta, l'appalto per la fornitura dei servizi di vigilanza e sorveglianza armata, tramite guardie giurate armate, e di reception e custodia – portierato - con personale non armato presso le seguenti sedi della Giunta Regionale della Campania, come disciplinato dagli articoli da 1 a 4 del Capitolato speciale ed in base alle Tabelle allegate agli atti di gara:

- Centro Direzionale di Avellino "Collina Liguorini";
- Centro Direzionale di Benevento "Santa Colomba";
- Complesso di San Marco Evangelista (Ce).

Il servizio, come descritto nel successivo articolo, dovrà essere predisposto ed erogato al fine della custodia e conservazione delle strutture, infrastrutture e dei beni materiali delle sedi indicate, della prevenzione e riduzione del rischio di danni materiali, derivanti da qualsiasi evento, nonché dell'incolumità fisica dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e dei terzi che accedono ai fabbricati oggetto del servizio.

Sulla base della ripartizione sancita nel Contratto di Associazione Temporanea d'Imprese rep. n. 2632 del 7/2/2017, la società "Over Security s.r.l." svolgerà il servizio di vigilanza armata presso lo stabile Collina Liguorini di Avellino, mentre la società "Europolice s.r.l." svolgerà il servizio di vigilanza armata presso gli stabili ubicati al Centro Direzionale di Benevento "Santa Colomba" e al Complesso di San Marco Evangelista a Caserta, nonché l'intero servizio di portierato.

Articolo 4 – Descrizione e finalità del servizio.

Il servizio che l'ATTI si obbliga a prestare si sostanzierà nelle seguenti attività:

- a. servizio di vigilanza diurna, notturna, feriale e festiva a mezzo di personale specializzato con la qualifica di guardia particolare giurata armata;
- b. servizio di reception e custodia diurna, notturna, feriale e festiva a mezzo di personale non armato addestrato;
- c. servizio di ronda interna ai fabbricati;
- d. gestione emergenze di pronto intervento.

Le prestazioni di cui al comma precedente sono analiticamente descritte nell'articolo 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, che qui si intende espressamente richiamato.

Art. 5 – Corrispettivo, decorrenza e durata del contratto.

Il prezzo unitario orario dei servizi da fornire, IVA esclusa, rilevabile dal modulo di offerta economica presentato dall'ATI in sede di gara è pari ad Euro 16,440 (sedici/440) per i servizi di vigilanza armata ed Euro 9,180 (nove/180) per i servizi di reception e custodia.

Il servizio avrà durata triennale, con decorrenza dalla data della stipula del presente contratto.

L'importo del contratto, in base alle ore teoriche indicate in sede di gara, pertanto, è pari ad Euro 1.266.170,40 (unmilione duecentosessantaseimila centosettanta/40), oltre IVA.

Art. 6 – Variazione delle prestazioni.

La Regione si riserva la possibilità di variare, in aumento o in diminuzione, il numero e le ore delle guardie giurate fisse impiegate nelle strutture da vigilare, il numero e le ore degli addetti al servizio di reception/custodia, a seconda delle esigenze che potranno manifestarsi nel corso dell'esecuzione del presente contratto, nonché di convertire, in tutto o in parte, il servizio di vigilanza armata in servizio di reception/custodia non armato.

L'ATI provvederà a qualsiasi modifica degli orari e/o del servizio a seguito di semplici ordini di servizio predisposti e trasmessi dalla Regione. In caso variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni, gli importi verranno aggiornati sulla base del prezzo unitario agente/ora, addetto/ora offerto in sede di gara.

Art. 7 – Obbligazioni e esecuzione del contratto.

L'ATI si obbliga ad eseguire le attività previste dall'incarico nell'osservanza delle seguenti prescrizioni.

L'ATI deve provvedere alla vigilanza armata a mezzo di guardie particolari

giurate fornite dell'apposita divisa e distintivo dell'Istituto di appartenenza, del previsto armamento e radiocollegate costantemente con la centrale operativa.

L'ATI deve:

a. effettuare il Servizio di vigilanza armata con perfetta efficienza, nel rispetto di quanto previsto dal R.D. 18.6.1931, n. 773 e ss.mm., dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635 e ss.mm., dal DPR 4 agosto 2008 n. 153, dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché dal contratto nazionale collettivo di lavoro di categoria vigente e dai contratti collettivi integrativi decentrati, oltre a quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto;

b. garantire il possesso della Licenza, rilasciata dalla Prefettura ai sensi dell'art. 134 del R.D. 18.6.1931, n. 773, a svolgere l'attività di vigilanza armata a proprietà immobiliari e mobiliari, nonché di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla legge per svolgere il servizio;

L'ATI deve altresì, per il servizio di vigilanza armata e per quello di reception e custodia:

a. osservare verso il personale tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché previste dai contratti collettivi nazionali di categoria e dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti ed in particolare quelle relative al trattamento economico, agli oneri concernenti la previdenza, le assicurazioni sociali, e quelli derivanti da infortuni sul lavoro e similari nonché alla sicurezza e protezione dei lavoratori; in caso di violazione delle presenti disposizioni, la Regione potrà risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 10, riservandosi altresì di richiedere il risarcimento dei danni subiti. L'ATI sarà sollevata dall'incarico, al quale spetterà esclusivamente

il corrispettivo del servizio espletato senza ogni altro tipo di rimborso, indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione, dovrà continuare ad operare fino al subentro della nuova aggiudicataria.

b. applicare le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, introdotte dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

c. impegnarsi a mantenere la completa riservatezza su dati e informazioni delle quali dovesse venire a conoscenza nel corso delle attività previste nel presente contratto;

d. inviare mensilmente alla Regione una relazione scritta sulla regolarità del servizio di vigilanza;

e. garantire il radiocollegamento delle guardie giurate in servizio con la Centrale Operativa;

f. sostituire, entro cinque giorni dalla richiesta, il personale che, per seri motivi, non risulti idoneo all'espletamento del servizio e che, durante lo svolgimento del servizio, non si sia attenuto alle disposizioni di cui al precedente art. 4 o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. A tal proposito la Regione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni tempo, la sostituzione del personale di cui sopra;

g. comunicare alla Regione, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, il turno del personale in servizio presso ogni struttura il mese successivo; eventuali sostituzioni temporanee del personale dovranno essere comunicate tempestivamente ed essere preventivamente autorizzate;

h. fornire, per ciascun addetto, la divisa, l'apparecchio ricetrasmittente ed ogni altra dotazione necessaria per un efficace espletamento del servizio. Le dotazioni, di proprietà dell'ATI saranno mantenute a cura di quest'ultima;

m. comunicare tempestivamente e, comunque, entro le 12 ore, alla Regione, qualsiasi anomalia che venisse a verificarsi nell'espletamento del servizio (furti, intrusioni, danneggiamenti, ecc.). Detta comunicazione dovrà avvenire con relazione di servizio scritta;

i. effettuare il servizio con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previsti dal capitolato;

l. effettuare il servizio con perfetta regolarità ed efficienza, a non sospenderlo o interromperlo per alcun motivo.

Art. 8 – Corrispettivi e pagamenti.

E' prevista la fatturazione mensile posticipata.

I servizi di vigilanza armata e di reception/custodia saranno addebitati alla Regione in relazione alle ore di lavoro effettivamente svolte nel corso del mese, sulla base dei costi orari indicati in offerta.

Nella fattura dovranno essere indicati i costi riferiti a ciascun edificio.

All'emissione del decreto di liquidazione del corrispettivo del servizio, detratte le eventuali penali conseguenti a violazioni degli obblighi contrattuali in cui le società costituenti l'ATI siano incorse, si provvederà entro i termini previsti dalla normativa vigente, previa presentazione della relativa fattura mensile.

Ai sensi dell'atto costitutivo dell'ATI, la fatturazione e l'incasso per le prestazioni rese sarà effettuato alle singole imprese associate.

Il Codice Univoco Ufficio – IPA per la fatturazione elettronica è il seguente: C92WF1.

Art. 9 – Cauzione definitiva.

La Regione dà atto che l'ATI ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente

contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del 13/2/2017 n. EIBR1700139 stipulata con Euroins Insurance plc (Cod. W. Broker 6), per una somma garantita pari a Euro 301.476,00 (euro trecentounoquattrocentosettantaseimila/00) pari al 47,62% del corrispettivo del contratto.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'ATI, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'ATI per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso l'ATI è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa.

In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso l'ATI.

Art.10 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa.

Nelle ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, si applica la disciplina della risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile.

La Regione si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- a) Impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
- b) Sospensione ed interruzione del servizio da parte dell'ATI, per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c) Cessione a terzi del contratto e ricorso al subappalto;
- d) Avvio, a carico di una delle Società costituenti l'ATI, delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- e) Adozione, nei confronti di una delle Società costituenti l'ATI, di provvedimenti di sequestro o pignoramento dei beni;
- f) Mancato pagamento dei contributi obbligatori e delle retribuzioni dovute;
- g) Mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell'amministrazione;
- h) Per gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- i) Nel caso di applicazione, nell'anno, di penali nella misura superiore al 10% del valore annuale dell'intero lotto;
- j) Nel caso di carenza di autorizzazioni e licenze previste per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale;
- k) Nel caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non

- giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare;
- l) Nel caso di mancata comunicazione di cessione della ditta;
 - m) Nel caso in cui una delle Società costituenti l'ATI abbia eseguito le transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ai sensi dell'art.3 della legge n. 136/2010;
 - n) Ove, in seguito alle verifiche antimafia disposte nel corso dello svolgimento contrattuale, ai sensi del "Protocollo di legalità in materia di appalti", siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara;
 - o) Nel caso in cui uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 riporti condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - p) In caso di grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, come specificato all'art. 11 del capitolato;
 - q) Nel caso in cui nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

Resta convenuto che la risoluzione conseguirà a seguito dell'esercizio, da parte

della Regione, del diritto potestativo di cui al secondo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento dell'ipotesi d'inadempimento in questo contemplata, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della risoluzione.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione il diritto di sospendere i pagamenti e di incamerare la cauzione definitiva, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno del contraente inadempiente.

Qualora si verificasse quanto previsto al precedente punto f., la Regione potrà procedere alla risoluzione del contratto e potrà destinare gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

In caso di risoluzione del contratto o di mancato inizio dell'appalto per cause imputabili alla ditta aggiudicataria, la Regione si riserva la facoltà di ricorrere al secondo classificato.

Art. 11 – Recesso.

La Regione si riserva la facoltà, per motivi di pubblico interesse, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi per iscritto all'ATI.

Dalla data d'efficacia del recesso l'ATI deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla

Regione.

In caso di recesso, l'ATI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto.

E' vietato all'ATI di cedere a terzi l'esecuzione di tutto o parte del servizio di vigilanza armata e di reception e custodia, sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni conseguente danno.

Art. 13 – Ritardi nelle prestazioni e penali.

L'ATI è responsabile dell'esatto e ordinato adempimento del servizio di vigilanza armata e del servizio di reception/custodia, nonché di quello di vigilanza ispettiva da parte del personale addetto. In caso di inadempienza per difformità del servizio rispetto a quanto convenuto o per discontinuità dello stesso, la Regione, previa contestazione delle mancanze riscontrate, oltre a riservarsi di trattenerne, in sede di pagamenti per i corrispettivi pattuiti, l'importo corrispondente alla carente o mancata prestazione, applicherà le seguenti penali:

1. Per ogni giorno di ritardo nell'invio dell'elenco del personale di turno di cui all'articolo 7, lettera i.: Euro 100,00 (cento/00);
2. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti dall'articolo 7, lettera h. in ordine alla sostituzione del personale che non risulti idoneo all'espletamento del servizio: Euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
3. Per mancata o ritardata comunicazione scritta relativa ad anomalie riscontrate durante lo svolgimento del servizio di cui all'articolo 7, lettera m.: da Euro 150,00 (centocinquanta/00) ad Euro 1000,00

(mille/00) secondo la gravità dell'evento non segnalato;

4. Per mancato utilizzo di personale abilitato per l'esecuzione del servizio antincendio ai sensi dell'articolo 3 della L. 28 novembre 1996 n. 609, a seguito di frequentazione del corso antincendio per classe di rischio elevato, di cui al DM 10/03/1998 articolo 7 e Allegato X lett. n): € 150,00 (centocinquanta) per ogni turno di servizio.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'ATI potrà presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni solari dalla comunicazione della contestazione.

In caso di mancata presentazione o di non accoglimento delle deduzioni, la Regione procederà all'applicazione delle sopracitate penali.

Le penali verranno detratte direttamente dal corrispettivo mensile dovuto.

Art. 14 – Clausola di manleva e assicurazioni responsabilità civile.

L'ATI si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La Società Europolice ha presentato un'assicurazione della responsabilità civile generale stipulata con la LLOYD'S, appendice n. 10466739/002R - codice ramo 00 – codice coverholder 108257 NLZ, Codice Lloyd's 507/PFR, certificato n. 10466739W.

La Società Oversecurity Srl ha presentato un'assicurazione della responsabilità civile generale stipulata con la LLOYD'S, appendice n. 10471060/003L - codice ramo 00 – codice coverholder 108257 NLZ, Codice Lloyd's 507/PFR, certificato n. 10471060J.

Art. 15 – Obblighi sociali.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Regione ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dalle società costituenti l'ATI.

Tutto il personale assunto ed adibito al servizio appaltato è sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità delle società costituenti l'ATI, le quali sono obbligate al rispetto della normativa applicabile con riferimento alla tipologia contrattuale applicata.

Le società costituenti l'ATI si obbligano all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi collettivi regolanti il rapporto di lavoro instaurato col proprio personale, in riferimento al C.C.N.L. adottato.

Le società costituenti l'ATI si obbligano, altresì, all'adempimento di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Le società costituenti l'ATI devono, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri, sollevare la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità, assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Le società costituenti l'ATI devono osservare nei riguardi del proprio personale, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza, assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

In fase di esame preventivo dei rischi relativi all'appalto in oggetto, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative

misure di sicurezza. Pertanto, in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05/03/2008, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze.

Verrà consegnata all'ATI copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Piano di Emergenza Operativo (PEO), redatti dall'Ufficio del Datore di Lavoro della Giunta Regionale della Campania ex D. Lgs. 81/2008, relativi ai fabbricati oggetto del presente appalto, al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici ivi esistenti.

Le società costituenti l'ATI si impegnano a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, che dovranno partecipare, per la parte di loro competenza, alle esercitazioni simulate di esodo organizzate dall'Ufficio del Datore di Lavoro.

L'ATI dovrà adeguarsi alle misure di coordinamento previste nei suesposti documenti (DVR e PEO) senza alcun compenso integrativo.

Entro 15 giorni dall'inizio del servizio, le società costituenti l'ATI dovranno produrre alla Regione la documentazione attestante la presa visione da parte del personale dipendente del piano di sicurezza redatto ai sensi del D. Lgs. n.81/2008. L'attività di formazione in materia di sicurezza sarà a carico delle società costituenti l'ATI

Le società costituenti l'ATI dovranno esibire, a richiesta della Regione, il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni o registri equivalenti previsti dalle vigenti norme.

Art. 16 – Vigilanza e controllo.

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che l'ATI è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed è esercitata dal funzionario regionale titolare di P.O. "Gestione dei contratti relativi ai servizi di vigilanza armata e pulizia delle sedi di Uffici della Giunta Regionale della Campania. Attività propedeutiche o connesse alla pulizia delle sedi", in servizio presso la D.G. per le Risorse Strumentali.

Art. 17 – Obblighi di riservatezza.

L'ATI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'ATI potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione delle Società a gare e appalti.

Art. 18 – Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 19 – Valutazioni di impatto criminale - Protocollo di legalità e tracciabilità dei flussi finanziari – Codice del comportamento ex DPR 62/2013.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del Regolamento n. 7/2010 di attuazione della L.R. n. 3 del 27.2.2007 – Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania, qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la Regione, anche mediante gli uffici del Responsabile del Procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori.

L'ATI ha l'obbligo di segnalare alla Regione ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni.

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, l'ATI si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

L'ATI si obbliga al rispetto delle norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e sue successive modifiche e a tal fine, comunicherà entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non esclusivamente, alle transazioni finanziarie derivanti dal presente contratto, nonché i dati anagrafici dei soggetti delegati ad operare su di esso.

L'ATI si obbliga, altresì, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento ai sensi del precedente articolo 10.

Articolo 20 – Imposte e spese.

Sono a carico dell'ATI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, (verificare se la controparte rientra tra i soggetti esentati dalle spese) nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32 comma 14 del d. lgs. 50/2016, in tema di sottoscrizione digitale dei contratti.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da ventidue pagine per intero e l'ultima solo in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia

presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).